

Prot. n. 00014227/2014

San Marino, 07 febbraio 2014/1713 d.F.R.

Circolare Applicativa

<u>Trasmessa tramite e-mail</u> <u>e Doqui-Acta</u>

### Spett.li

- Direttori di Dipartimento
- Aziende ed Enti del Settore Pubblico Allargato
- Ufficio Tributario
- Ufficio Industria Artigianato e Commercio
- Ufficio del Lavoro
- Contabilità di Stato
- Organizzazioni Sindacali
- Organizzazioni Economiche
- Commissione Nazionale delle Libere Professioni
- Associazione Bancaria e Finanziaria

Loro Sedi

Oggetto: PENSIONI - Circolare Esplicativa dell'Ambito di Applicazione dell'Art. 18, Parr. 1 e 3 della Convenzione Contro le Doppie Imposizioni - Sottoscritta con la Repubblica Italiana - 30 gennaio 2014.

## 1. L'art. 18, par. 1, della Convenzione Italia - San Marino

Il par. 1 dell'art. 18 della Convenzione Italia – San Marino prevede che "fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"<sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il par. 2 dell'art. 19 prevede:

<sup>&</sup>quot;(a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.



Secondo quanto previsto dal Commentario all'art. 18, par. 1, del Modello OCSE, le tipologie di pagamento ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 18 includono non solamente le pensioni pagate direttamente all'ex dipendente ma anche agli altri beneficiari (ad es., al consorte sopravvissuto, agli accompagnatori o ai figli dei dipendenti). La disposizione si applica anche ai compensi corrisposti relativamente a un passato rapporto di lavoro e alle pensioni relative ai servizi resi a uno Stato o a una sua suddivisione politica o ente locale, che non rientrano nelle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 19.

Diversi pagamenti possono essere effettuati a un dipendente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Tali pagamenti rientrano o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 18 a seconda della natura degli stessi, senza trascurare i fatti e le circostanze per i quali questi sono effettuati.

Mentre il termine "pensione", nella sua accezione ordinaria, ricomprende solamente i pagamenti periodici, l'espressione "altre remunerazioni analoghe" è abbastanza generica da ricomprendere anche i pagamenti non periodici<sup>2</sup>.

Se si dimostra che il corrispettivo per il pagamento è la commutazione della pensione o la compensazione per una pensione ridotta, il pagamento può essere classificato quale "altra remunerazione analoga", rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 18. Tale è il caso in cui il soggetto ha la possibilità di scegliere tra il pagamento di una pensione e una somma forfetaria calcolata con riferimento all'ammontare totale delle contribuzioni o all'ammontare della pensione che dovrebbe essere riconosciuta a tale soggetto dal piano pensionistico.

La fonte del pagamento è un importante fattore; i pagamenti effettuati sulla base di un piano pensionistico rientrano normalmente nell'ambito di applicazione dell'art. 18. Altri fattori utili per determinare se un pagamento o una serie di pagamenti rientrino nell'ambito di applicazione del suindicato articolo sono i seguenti:

<sup>(</sup>b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A titolo esemplificativo, il pagamento di una somma forfetaria in luogo di pagamenti periodici effettuati alla cessazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 18 (Commentario all'art. 18 del Modello OCSE, par. 5).



- il pagamento è effettuato alla cessazione o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro che dà origine al pagamento stesso;
- il beneficiario continua (o meno) a svolgere attività lavorativa;
- il beneficiario ha raggiunto la normale età pensionabile relativamente ad una determinata attività lavorativa;
- lo *status* di altri beneficiari che presentano i requisiti per percepire lo stesso tipo di pagamento in via forfetaria;
- il beneficiario è simultaneamente eleggibile per altri benefici pensionistici.

L'art. 18 si applica solamente alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe che sono pagate relativamente ad attività lavorativa passata; non si applica invece alle pensioni pagate relativamente al passato svolgimento delle attività dei professionisti indipendenti.

## 2. L'art. 18, par. 3, della Convenzione Italia – San Marino: la nozione di "legislazione di sicurezza sociale"

Il par. 3 dell'art. 18 della Convenzione Italia – San Marino prevede che "nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (...), le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato". Sono quindi assoggettate ad imposizione esclusivamente nella Repubblica di San Marino, e in conformità alla legislazione ivi in vigore, le pensioni (e i pagamenti analoghi) che rientrano nell'ambito della legislazione sammarinese di sicurezza sociale.

Secondo quanto previsto dal Commentario all'art. 18 del Modello OCSE (par. 28), l'espressione "sicurezza sociale" si riferisce a un sistema di protezione obbligatoria istituito da uno Stato con l'obiettivo di garantire ai propri cittadini un livello minimo di reddito o di benefici pensionistici o di ridurre l'impatto finanziario di eventi quali disoccupazione, invalidità, malattia, o morte. Caratteristica comune dei sistemi di sicurezza sociale è quella per cui il livello dei benefici concessi è determinato dallo Stato. I pagamenti che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al par. 3 dell'art. 18 includono:

- le pensioni di anzianità (lavorativa), riconosciute ai cittadini in virtù di un piano pensionistico pubblico;
- le pensioni di vecchiaia;



- le prestazioni di disoccupazione, invalidità, maternità;
- le pensioni di reversibilità, malattia, assistenza sociale;
- le prestazioni a sostegno della famiglia effettuate da uno Stato o da enti pubblici appositamente istituiti.

Il Commentario all'art. 18 del Modello OCSE precisa che, dal momento che i sistemi di sicurezza sociale degli Stati contraenti potrebbero presentare differenze sostanziali, è compito di questi ultimi verificare, nel corso delle negoziazioni bilaterali (o anche in sede di applicazione dell'accordo bilaterale), che vi sia un comune intendimento di ciò che rientra nell'ambito di applicazione del par. 3 dell'art. 18.

# 3. Le pensioni corrisposte nell'ambito della legislazione sammarinese di sicurezza sociale

Sulla base del soprariportato esame delle norme di riferimento, nonché dell'interpretazione fornita dal Commentario all'art. 18 del Modello OCSE, con riguardo alla Repubblica di San Marino va chiarito che:

- rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 18 par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le pensioni erogate in via facoltativa sulla base di una contribuzione volontaria del lavoratore. Ne deriva che, le pensioni in commento, qualora corrisposte, su base facoltativa, da parte di un ente sammarinese nei confronti di una persona fisica residente nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 4 della stessa Convenzione, sono imponibili soltanto in Italia. L'ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche in parola, pertanto, non deve operare alcuna ritenuta a titolo d'imposta;
- rientrano, per converso, nell'ambito di applicazione dell'art. 18 par. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino le seguenti prestazioni pensionistiche, in quanto previste come obbligatorie nell'ambito della vigente legislazione sammarinese sulla sicurezza sociale:
  - o le pensioni corrisposte dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sammarinese ("ISS") ai residenti italiani, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità;

T+378 (0549) 882 661

F+378 (0549) 882 244



o le pensioni di Stato, e, in generale, tutte le pensioni corrisposte e obbligatorie in virtù di una disposizione normativa sammarinese, ivi comprese le pensioni corrisposte ai superstiti e le pensioni di reversibilità.

Pertanto, l'ente sammarinese che eroga le prestazioni pensionistiche deve operare la ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 101 co. 2 della L. n. 166/2013.

### 4. Altre fattispecie

Come è noto, eventuali difficoltà o dubbi di interpretazione in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo stesso dovranno essere risolti di mutuo accordo tra gli Stati contraenti.

Con riferimento all'espressione "legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente", e fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 della presente Circolare, è intenzione della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l'A.A.S.F.N. attivare un tavolo tecnico bilaterale con l'Autorità competente italiana allo scopo di definire contenuti ed ambito di applicazione della predetta locuzione.

Analogamente, sarà affrontato nel suindicato tavolo tecnico bilaterale il tema della collocazione delle pensioni complementari erogate sulla base di una contribuzione obbligatoria nell'ambito del par. 1, ovvero del par. 3 dell'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino.

IL SEGRETARIO DI RIPERILE PER LE FINANZE FO I VILLA DI CHILIPPE PER LE RIMINI DI RIMIN